



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03147 DEL DEP. CESA
(res. n. 325 del 15 luglio 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato l'interrogante richiama una vicenda giudiziaria relativa al collocamento di una minore il cui peculiare contesto familiare avrebbe indotto l'autorità giudiziaria competente a collocarla, insieme alla madre di lei, in due diverse case famiglia.

Ciò, malgrado il desiderio più volte espresso dalla giovane di tornare ad abitare presso i nonni materni i quali si sarebbero mostrati ben lieti di accoglierla e di provvedere alla sua crescita ed educazione.

L'interrogante formula, dunque, quesiti in ordine alle eventuali iniziative intraprese, anche di carattere normativo, *“affinché si tenga sempre più conto della volontà del minore per quanto attiene al suo futuro, alla sua stessa vita, valorizzando l'adozione intra-familiare come l'ambito più naturale ed adeguato a garantire al minore stabilità negli affetti e nel contesto socio-scolastico”*.

Tanto premesso, si rappresenta che la competente articolazione ministeriale è stata prontamente incaricata di compiere tutti gli opportuni accertamenti sulla vicenda portata all'attenzione dall'interrogante.

È stata, quindi, acquisita una dettagliata relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, delle cui risultanze si dà conto

nei limiti di quanto ostensibile, in ragione della delicatezza del caso e del rilievo degli interessi coinvolti.

Ebbene, nei limiti di quanto ostensibile per la delicatezza del caso, dalla relazione risulta che dei fatti menzionati nell'atto di sindacato ispettivo l'autorità giudiziaria è stata compiutamente investita.

Nell'ambito del procedimento in discussione è stata svolta un'accurata istruttoria all'esito della quale sono stati assunti provvedimenti che hanno tenuto nella debita considerazione la volontà espressa dalla minore in sede di ascolto, tanto che la stessa risulta ora avviata ad un percorso di collocamento presso l'abitazione dei nonni, con le doverose cautele disposte dall'autorità giudiziaria, a tutela delle sue condizione fisio-psichiche.

Quanto all'auspicato intervento normativo, si rappresenta che la disciplina vigente, nei diversi ambiti richiamati dall'interrogante, già tutela adeguatamente il diritto del minore ad essere ascoltato e a crescere nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psico-fisico, individuando la dichiarazione di adottabilità – preludio all'adozione extra-familiare del minore – come soluzione del tutto estrema.

Invero, l'art. 1 della legge n. 183 del 1984, come novellata dalla legge n. 149/2001, sancisce la preminenza del diritto del minore a vivere e crescere nella sua famiglia di origine, quale corollario del principio fondamentale del *superiore interesse del minore*.

Tale diritto viene garantito, oltre che mediante la predisposizione di interventi diretti a rimuovere, ove possibile, situazioni di difficoltà e di disagio familiare, attraverso il diritto all'ascolto, uniformemente ai principi sanciti, sul piano internazionale, dall'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 e dagli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 19965 e, in ambito europeo, dalle prescrizioni dell'art. 24, comma 1°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 20006 e dal Regolamento CE n. 2201/20037,

In conclusione, la normativa vigente preclude pronunce di adottabilità extrafamiliare in assenza di una preventiva e compiuta verifica, da attuarsi anche mediante l'ascolto del minore, della possibilità di recupero della funzione genitoriale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)